



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Prot. N. 1023/V

Messina, 30 giugno 2023

All'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente
Dipartimento Regionale Urbanistica
Servizio 6 – Affari legali e contenzioso, ufficio consultivo
dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it

Alla Presidenza della Regione Siciliana
Segreteria Generale
segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it

Alla Presidenza della Regione Siciliana
Ufficio Legislativo e Legale
ufficio.legislativo.legale@certmail.regione.sicilia.it

Agli Ordini Ingegneri siciliani
Sedi

***Oggetto: Piano Casa Sicilia (l.r. 6/2010 e s.m.i.) e Circolare n. 5/2023 del 20/05/2023
Richiesta Interpretazione autentica e vigenza art. 6 L.R. 6/2010.***

È noto che con ricorso iscritto al n. 63 reg.ric. 2021 e successivo iscritto al n. 33 reg.ric.2022, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ha impugnato taluni articoli delle leggi regionali nn. 23/2021 e 2/2022. La recente Sentenza di Corte Costituzionale n. 90 /2023 depositata in data 09/05/2023, in riferimento alle sopra citate impugnative, dichiara l'illegittimità costituzionale dei seguenti articoli:

- art. 37, comma 1, lett. a) e d) della l.r. 6 agosto 2021, n.23;
- art. 37, comma 1, lett. c) numero 1) della l.r. 6 agosto 2021, n.23;
- art. 8, comma 1, lett. b) della l.r. 18 marzo 2022, n.2.

A seguito della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale, n. 90 del 9 maggio 2023, supplemento ordinario n. 2 della G.U.R.S. 1giugno 2023, n. 23, molti dei nostri iscritti hanno manifestato perplessità e dubbi sulle conseguenze che la pronuncia di illegittimità della Sentenza avrebbe prodotto sui titoli edilizi emessi o formati per silenzio assenso oppure in fase di rilascio, nonché sulla prosecuzione all'applicazione della disciplina inerente al cosiddetto "Piano Casa" (presentazione istanze dopo la citata sentenza).

A tali perplessità l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, Dipartimento dell'Urbanistica risponde con la **Circolare n. 5 del 20/05/2023** sugli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale.

Viste le motivazioni di ordine generale la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dei sopra indicati articoli impugnati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ed in particolare del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 23 marzo 2010, **come modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. b) della l.r. 18 marzo 2022, n.2**, e ritiene che, dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione (G.U.R.I. n. 19 del 10/05/2023 - 1° serie speciale "Corte Costituzionale") della Sentenza, **la norma in questione** non possa più invocata a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale.



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Ciò detto, la circolare non chiarisce però, quale sia il testo dell'art. 6 della legge regionale 6/2010 oggi vigente, considerato che lo stesso è stato più volte modificato ed in particolare:

- il termine iniziale, fissato all'articolo 6, comma 2 della L.R. Sicilia 23/03/2010, n. 6 in "entro ventiquattro mesi dal termine" è stato modificato in "entro quarantotto mesi dal termine" dall'articolo 11, comma 130 della L.R. Sicilia 09/05/2012, n. 26;
- l'articolo 72, comma 5 della L.R. Sicilia 12/08/2014, n. 21, come modificato dall'articolo 93, comma 1 della L.R. Sicilia 07/05/2015, n. 9, a sua volta modificato dall'articolo 70, comma 1 della L.R. Sicilia 17/03/2016, n. 3 ha disposto che: "Il termine per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 6 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 6, è prorogato ad ogni effetto al 31 dicembre 2018";
- l'articolo 1 della L.R. Sicilia 28/2018, attraverso la modifica dell'articolo 70, comma 1 della L.R. Sicilia 3/2016, ha ancora prorogato il suddetto termine al 31/12/2020;
- l'art. 5 della L. R. n. 36 del 30/12/2020 - Modifiche di norme in materia urbanistica, edilizia e sport – al comma 1 così ha disposto: Al comma 5 dell'articolo 72 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modificazioni le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole "**31 dicembre 2023**".

Queste le modifiche che, non essendo mai state dichiarate incostituzionali, deve ritenersi siano ancora vigenti.

La Circolare sembra evidenziare la incostituzionalità dell'art. 6 della legge regionale 6/2010, mentre appare opportuno evidenziare che la incostituzionalità riguarda la forma dello stesso articolo come modificato dall' art. 8, comma 1, lett. b) della l.r. 18 marzo 2022, n.2.

Tutto quanto sopra premesso si chiede agli uffici in indirizzo di chiarire **“Quale sia il testo oggi vigente dell'art. 6 della l.r. 6/2010, alla luce delle intervenute modifiche”**.

CERSU (Sez. Messina)
(ing. Nunzio Santoro)



Il Presidente
(ing. Santi Trovato)